



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 49 del 28/06/2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **Prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **BOSCHETTO GIUSEPPE** e con la partecipazione del Segretario Generale Sig. **PORTO DOT.SSA ANNA MARIA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	BOSCHETTO GIUSEPPE	X		12	DE TONI FRANCESCA	X	
2	REBESAN FRANCO	X		13	BILLO ELISABETTA		X
3	PICCOTIN LUCA		X	14	GIACOMELLO PIER LUIGI	X	
4	NISTICO' ROBERTO	X		15	NICOLIN GIORGIO NICOLA	X	
5	POZZA ROMANO	X		16	RESTELLO LUCA	X	
6	FASOLIN DARIO	X		17	CASTIELLO ANDREA		X
7	FRANCHETTI SILVANO	X		18	TESSARI ANTONIO		X
8	ZAMBON FIORENZO	X		19	LAZZARI LUCA	X	
9	GIANESIN CHIARA	X		20	GIANIN CHIARA		X
10	MAZZAI FRANCESCO		X	21	ROSIN PAOLO	X	
11	BELLUZZO RENATO	X					

Presenti: 15 Assenti: 6

Il Presidente chiama all'Ufficio di scrutatore i Sigg.ri: FRANCHETTI SILVANO, ZAMBON FIORENZO, NICOLIN GIORGIO NICOLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoi, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Relazione l'Ass. **Giacomello**:

Visti:

- 1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- 3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;
- 4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai comuni;

Visto l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, che stabilisce che l'aliquota base è pari allo 0,76% e che i comuni possono modificarla sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoii, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

comma 3bis del D.L. 557/1993 e che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Visto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Considerato che:

- si ritiene opportuno mantenere invariata l'aliquota e le detrazioni per le abitazioni principali al fine di non aggravare ulteriormente il carico fiscale per tale categoria di immobili; in tale categoria rientrano anche le abitazioni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che tali immobili non risultino locati; in tale categoria rientrano, inoltre, l'abitazione e le relative pertinenze possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che tali immobili non risultino locati;
- si ritiene opportuno mantenere invariata l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993;
- si ritiene opportuno applicare l'aliquota di base maggiorata dello 0,10 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in locazione;
- si ritiene opportuno applicare l'aliquota di base maggiorata dello 0,10 per cento, per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in comodato a titolo gratuito a parenti a condizione che gli stessi vi abbiano trasferito la residenza e dimora, esclusi quelli in linea retta di primo grado;
- si ritiene opportuno applicare l'aliquota di base maggiorata dello 0,10 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti a imprese costruttrici, o a società di intermediazione immobiliare che, non siano locate e che siano destinate alla vendita;
- si ritiene opportuno applicare l'aliquota di base maggiorata dello 0,20 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, sfitte;
- si ritiene opportuno applicare l'aliquota di base ridotta dello 0,10 per cento, per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214/2011, concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica; al fine di ottenere l'applicazione di tale aliquota, il soggetto passivo deve



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoi, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

presentare entro 90 giorni, copia del contratto di comodato registrato o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000;

- si ritiene opportuno mantenere per tutte le altre tipologie di immobili, non comprese nelle casistiche precedenti l'aliquota di base. In tale categoria rientrano, inoltre, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote.

Stabilito che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.

Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, in particolare la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 (e successive modificazioni) e art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011.

Visti:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", il quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

Dato atto che il termine attualmente previsto per l'approvazione del bilancio di esercizio 2012 è stato prorogato dall'art. 29 comma 16quater del D.L. 216/2011, al 30 giugno 2012.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la suddetta relazione e la conseguente proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito riportato nella delibera n. 48 in data odierna;

PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 63 del 12.07.2011;

Visto il vigente Statuto approvato con delibere di C.C. n.ri 121/2003, 103 e 106/2004, esecutive;

VISTO il D.L.gs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti 4 favorevoli e 11 contrari (Boschetto, Rebesan, Nisticò, Pozza, Fasolin, Franchetti, Zambon, Gianesin, Belluzzo, De Toni e Giacomello), su 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano il cui esito é stato verificato dagli scrutatori presenti e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

di NON APPROVARE l'emendamento presentato dai consiglieri Lazzari e Gianin per una riduzione dell'1 per mille dell'IMU prima casa e contestuale incremento aliquota per altri fabbricati (vedi allegato A).

e successivamente:

Con voti 11 favorevoli, 3 contrari (Nicolin, Restello e Lazzari) e 1 astenuto (Rosin), su 15 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano il cui esito é stato verificato dagli scrutatori presenti e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

1- di approvare il "Regolamento per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale principale propria - anno 2012" come segue:

Ridotta come da art. 13 comma 7 L. 214/2011	abitazione principale e pertinenze
	abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che gli immobili non risultino locati;
0,40 %	abitazione e pertinenze possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che gli immobili non risultino locati;
Ridotta come da art. 13 comma 8 L. 214/2011	fabbricati strumentali all'attività agricola



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

0,20 %	
Ordinaria come da art. 13 comma 6 L. 214/2011, ridotta dello 0,10 per cento 0,66 %	unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214/2011, concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica; al fine di ottenere l'applicazione di tale aliquota, il soggetto passivo deve presentare entro 90 giorni, copia del contratto di comodato registrato o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000
Ordinaria come da art. 13 comma 6 L. 214/2011 0,76 %	aliquota ordinaria
Ordinaria come da art. 13 comma 6 L. 214/2011, maggiorata dello 0,10 per cento 0,86 %	unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate
	unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti, esclusi quelli in linea retta di primo grado, a condizione che gli stessi vi abbiano trasferito la dimora e la residenza anagrafica
Ordinaria come da art. 13 comma 6 L. 214/2011, maggiorata dello 0,20 per cento 0,96 %	unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze appartenenti ad imprese costruttrici, o a società di intermediazione immobiliare, che siano destinate alla vendita e che non risultino locate
	unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, sfitte
Ordinaria come da art. 13 comma 6 L. 214/2011, maggiorata dello 0,30 per cento 1,06 %	Unità immobiliari accatastate in categoria D5

DETRAZIONI IMU 2012

€. 200,00	Detrazione per l'abitazione principale e per le abitazioni ad essa assimilate; tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
€. 50,00	Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

	residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400
--	---

2- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorre dal 01.01.2012.

LONIGO 21/6/2012

Allegato A) alla delibera
di C.C. n.49 del 28.06.2012

SIG. SINDACO DI LONIGO
RESIDENZA MUNICIPALE

CONSIGLIO COMUNALE: BILANCIO DI PREVISIONE 2012

EMENDAMENTI MODIFICATIVI DELIBERE RELATIVE AD I.M.U. ED ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF

- RIDUZIONE 1x MILLE I.M.U. SULLA PRIMA CASA E PERTINENZE;

- INCREMENTO 15x MILLE IMU IMMOBILI INDUSTRIALI (D);
- INCREMENTO 3x MILLE IMU AREE FABBRICABILI;
- INCREMENTO 1x MILLE IMU UNITA' IMMOB. SPITTE APPARTEN. A SOC. IMMOBILIARI/IMPR. COSTRUZIONI -

- RIDUZIONE 1x MILLE ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
SUI REDDITI PIU' BASSI (SCAGLIONI DA 0 A
= 15 MILA EURO LORDI E DA 15'001 A 28'500 EURO ANN. LORDI)

COMUNE DI LONIGO PROTOCOLLO CENTRALE	
N. 0012520/E Data: 22/06/2012	
Cia: 2.3	

MOVIMENTO "DALLA PARTE DEL CITTADINO"

(LUCA LAZZARI) *Luca Lazzari*
 (CHIARA GIANIN) *Chiara Gianin*



N.B.

LE MODIFICHE SI INTENDONO,
OVVIAMENTE, RISPETTO ALLE
ALIQUOTE PROPOSTE DA
SINDACO E GIUNTA COMUNALE.

VISTO: *S. Pizzarello*
S. Pizzarello
 IL SEGRETARIO

GRUPPO CONSILIARE

(Luca Lazzari)
(Chiara Gianin)





CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lonigo, li 15/06/2012

Il Responsabile di Servizio
Mistrorigo dott.ssa Alessia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, il parere è favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lonigo, li 15/06/2012

Il Responsabile di Servizio
Mistrorigo dott.ssa Alessia



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoi, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

OGGETTO DELLA DELIBERA: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Boschetto Giuseppe

Il Segretario Generale
Porto dott.ssa Anna Maria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lonigo, 25/07/2012

Il Segretario Generale
Porto dott.ssa Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Comunale ed è divenuta esecutiva decorsi i dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Lonigo,

Il Segretario Generale
Porto dott.ssa Anna Maria
